La Cassazione si pronuncia sui materiali da demolizione ma non chiarisce i limiti applicativi della nuova nozione di "sottoprodotto"

Nota a Cassazione Penale – Sez. III - sentenza del 2 dicembre 2011 n. 45023

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il 2 dicembre 2011 la Cassazione – Sez. III Penale – ha depositato la sentenza n. 45023 con la quale si è pronunciata in merito ad una fattispecie avente ad oggetto un abbandono incontrollato di inerti da demolizione.

Nello specifico: è stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui agli articoli 184, 192 e 256 comma uno lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, poiché il primo ricorrente - quale responsabile tecnico ed assistente tecnico di cantiere della ditta che ha eseguito i lavori - ed il secondo quale legale rappresentante della medesima ditta, "*illecitamente abbandonavano ovvero depositavano in modo incontrollato circa 40 m^3 di materiale di rifiuto non pericoloso rappresentato da inerti da demolizione nell'area di un cantiere in corso per la realizzazione di una rotatoria stradale*".

I Giudici della Suprema Corte, in tale contesto, hanno rilevato: "***che ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.Lgs. 4/08 il materiale in questione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento*** *e che si rende comunque necessario un processo di recupero per ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili.*".
Nella pronuncia in oggetto si sottolinea come la Corte in passato abbia più volte evidenziato che: "*già solo i procedimenti di* ***stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto****, perché per poter parlare* ***di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare****.*". Viene dunque richiamata la pronuncia n. 7465 del 19 febbraio 2008 (udienza 15 gennaio 2008) – della stessa Sezione III - secondo cui: "*in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata,* ***i residui di attività di demolizione di edifici,*** *annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto* ***rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero*** *previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, conv. con L. n. 178 del 2002"*. Si fa poi esplicito riferimento anche alla sentenza n. 1188 dell' 11 gennaio 2008. "*secondo cui il riutilizzo non può prescindere*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al D.Lgs. 152/2006, ***i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione*** *che sul presupposto che i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.), conclude che essi richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti.*".

Questa sentenza, anche se recentissima, non permette tuttavia di chiarire i dubbi interpretativi ed applicativi dell'attuale nozione di "sottoprodotto", che ricordiamo è stata riscritta a seguito dell'intervento riformatore del D.Lgs. n. 205/2010 con cui è stato recepito nel nostro ordinamento normativo la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti.

Infatti i Giudici, nel pronunciarsi in merito alla questione a loro sottoposta, hanno fatto riferimento al testo della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, ove si disponeva in modo molto rigoroso che per aversi un sottoprodotto i materiali residuali non potevano essere sottoposti ad alcun trattamento preventivo o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale.
Peraltro nella sentenza in oggetto si richiama anche l'art. 183, lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 nella primissima versione – antecedente anche alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/2008) – ove si includeva in modo esplicito nella nozione di "recupero" anche le operazioni di *cernita* e *selezione*; richiamo che è stato eliminato già a partire dal testo riformato dal D.Lgs. n. 4/2008.

Attualmente la nuova disciplina reca, invece, l'importante novità della possibilità di un qualche trattamento preventivo del sottoprodotto qualora rientri nella "*normale pratica industriale".*
Oggi dunque vi è una modesta e parziale "apertura" dato che la norma prevede che "*la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale".* Va tuttavia posta attenzione nel non fraintendere questa nuova previsione di legge che non può essere certamente intesa come una apertura generale verso forme di trattamento preventivo o trasformazione preliminare che sono operazioni tipiche del recupero dei rifiuti.
Al riguardo la Commissione Ue nella sua comunicazione interpretativa sui rifiuti e sottoprodotti del 21/2/2007 COM (2007) 59 ha evidenziato che: *"La catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.. Alcune operazioni sono condotte nel luogo di*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancore sono effettuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione, non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto".
Ed ancora *"Se il materiale, per essere ulteriormente trasformato, viene spostato dal luogo o dallo stabilimento in cui è stato prodotto, è verosimile ritenere che le operazioni necessarie alla sua trasformazione non facciano più parte dello stesso processo di produzione.*
Pur tuttavia, in presenza di processi industriali sempre più specializzati, questo elemento da solo non basta a costituire una prova. Gli utilizzatori successivi e le aziende intermediarie possono partecipare alla preparazione del materiale per il suo riutilizzo, svolgendo operazioni quali: lavare, seccare, raffinare od omogeneizzare etc.".

Attendiamo, dunque, un intervento della giurisprudenza più specifico e diretto per chiarire il significato di tale nuovo "criterio".
Nondimeno si ritiene opportuno sottolineare come la regola del sottoprodotto continui comunque a pretendere che il residuo venga reimpiegato *tal quale* nel successivo processo di produzione e, dunque, a nostro avviso debbono sicuramente essere esclusi tutti quegli interventi che mutino le caratteristiche fisico/chimiche del residuo e che per questo si ritiene che non possano essere associati a quei minimi trattamenti che rientrano nella "*normale pratica industriale*" ammessi ora dalla legge [si veda in tal senso "Rifiuti e non rifiuti" di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni 2011, pag. 34].

Valentina Vattani

Pubblicato il 28 dicembre 2011

Pubblichiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere
Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso proposto da:
1) NEGRINI MARCELLO N. IL 18/03/1957
2) CUCCHIELLA VINCENZO N. IL 03/07/1944
- avverso la sentenza n. 415/2010 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 19/10/2010
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
- Udito i1 Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
- Uditi il difensore Avv. Baiocco Alberto L'Aquila

Negrini Marcello e Cucchiella Vincenzo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale sono stati condannati alla pena dell'ammenda per la contravvenzione di cui agli articoli 184, 192 256 comma uno lettere a D.L.vo n.152/2006 i perché il primo quale responsabile tecnico ed assistente tecnico di cantiere della ditta Delta impianti di Negrini Piero e compagni e il secondo quale legale rappresentante della medesima ditta, illecitamente abbandonavano ovvero depositavano in modo incontrollato circa 40 m3 di materiale di rifiuto non pericoloso rappresentato da inerti da demolizione nell'area di un cantiere in corso per la realizzazione di una rotatoria stradale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Deduce in questa sede il Cucchiella:

1) l'erronea applicazione degli articoli 184,192 256 D.L.vo n. 152/06 in quanto i materiali non sarebbero stati abbandonati ma invece destinati ad essere utilizzati dall'impresa titolare del cantiere per spianare l'area e per la realizzazione di una massicciata stradale, tanto da essere livellati, come si rileva dalla testimonianza del teste di Gregorio. Si aggiunge poi che il tribunale non avrebbe dato nemmeno conto della circostanza che il ricorrente aveva conferito in totale buonafede una quantità modestissima di materiale. Infine si sostiene che gli stessi materiali furono allontanati a meno di ventiquattr'ore dal ricorrente.

2) contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione sull'abbandono incontrollato del materiale impiegato per la realizzazione dei lavori di una rotatoria stradale.

Deduce, invece, il Negrini l'insussistenza del reato non essendovi prova dell'abbandono del materiale in quanto riutilizzato per spianare l'area.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

È incontestato che nella specie il materiale scaricato dalla ditta di cui il Cucchiella era titolare era rappresentato da detriti ed inerti da demolizione e che il materiale stesso fu utilizzato per spianare l'area della rotatoria in corso di realizzazione da parte della ditta di cui era responsabile Negrini Marcello.

Ora esaminando dapprima le censure del ricorrente Cucchiella, è agevole rilevare che ai sensi del D.L.vo n.152/06 e del D.L.vo n.4/08 il materiale in questione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e che si rende comunque necessario un processo di recupero per ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili.

La Corte inoltre ha tenuto più volte ad evidenziare che già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare.

In questo senso è sufficiente ricordare Sez. 3, n. 7465 del 15/01/2008 Rv. 239012 secondo cui in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, comma terzo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 184, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. n. 22 del 1997, all'ambito

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, cony. con L. n. 178 del 2002.; Sez. Ill, sent. n. 1188 del 11-01-2008, Macculi ed altri; Sez. III, sent. n. 7465 del 19¬02-2008 , Baruzzi , secondo cui il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al d.lgs. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione che sul presupposto che i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.), conclude che essi richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti.
Ed è appena il caso di rilevare che di tale attività di trattamento e/o recupero non vi è alcuna prova in atti né vi è cenno nei ricorsi in esame.
Ciò posto è evidente che correttamente il tribunale fa leva sulla nozione di rifiuto per affermare l'illiceità della condotta.
Condivisibilmente aggiunge, infatti, lo stesso tribunale che, anche a voler accogliere la tesi difensiva secondo cui non si sarebbe trattato in realtà di abbandono ma di riutilizzo del materiale, non sarebbe comunque venuta meno l'illiceità della condotta in quanto comunque vietata per avere avuto ad oggetto l'illecito riutilizzo di rifiuti.
Né ovviamente la conclusione può mutare ove il ricorrente si fosse effettivamente limitato ad utilizzare il materiale da altri depositato in quanto il riutilizzo, come correttamente sostenuto dal tribunale, non sarebbe stato comunque possibile in quanto, per le ragioni anzidette, non avrebbe potuto prescindere dal preventivo accertamento della natura del materiale utilizzato per il reinterro.
Le considerazioni che precedono valgono a ritenere infondati, pertanto, tutti i motivi di ricorso sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione.
I rilievi di cui sopra valgono a ritenere infondate anche le doglianze dell'altro ricorrente, Negrini Marcello, il quale ribadisce sostanzialmente le doglianze già esaminate sull'insussistenza dell'abbandono e sulla legittimità del riutilizzo dell' inerte.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Sprema di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6.10.2011

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)